

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 13 DEL 03 APRILE 2023

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

ADEMPIMENTI	3
<i>Calendario ISTAT 2023</i>	3
<i>La rivalutazione del TFR</i>	3
SCADENZARIO	5
<i>APRILE 2023</i>	5
<i>MAGGIO 2023</i>	10
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	14
<i>Licenziamento illegittimo: quando spetta il risarcimento del danno</i>	14
<i>Dirigenti terziario: aumentano i contributi per il Fondo di previdenza</i>	14
<i>In G.U. il nuovo decreto su energia, salute e fisco</i>	15
<i>Per il 2023 riduzione INAIL al 15,17%</i>	16
<i>Sciolto il Fondo Dirigenti PMI</i>	16
APPROFONDIMENTI	18
<i>Maggiori tutele per i lavoratori nel nuovo Codice degli appalti</i>	18
<i>Milleproroghe 2023: tutte le novità in sintesi</i>	19
<i>Retribuzioni convenzionali 2023 anche per i premi assicurativi</i>	21
<i>Le novità del modello 770/2023</i>	22
<i>Varata la riforma del Codice dei contratti pubblici</i>	26
I QUESITI DEL MESE	29
<i>Progetto P.N.R.R. N° 48 - Piattaforma di comunicazione e condivisione per aziende e intermediari – Modalità di abilitazione per datori di lavoro di dipendenti pubblici e intermediari delegati.</i>	30

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2023

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 17 gennaio	Dicembre 2022
Mercoledì 22 febbraio	Gennaio 2023
Giovedì 16 marzo	Febbraio 2023
Lunedì 17 aprile	Marzo 2023
Martedì 16 maggio	Aprile 2023
Venerdì 16 giugno	Maggio 2023
Lunedì 17 luglio	Giugno 2023
Giovedì 10 agosto	Luglio 2023
Venerdì 15 settembre	Agosto 2023
Lunedì 16 ottobre	Settembre 2023
Mercoledì 15 novembre	Ottobre 2023
Venerdì 15 dicembre	Novembre 2023

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. SU DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Mar-22	109,9	3,483992	2,612994	0,375	2,987994	1,02987994
Apr-22	109,7	3,295669	2,471751	0,500	2,971751	1,02971751
Mag-22	110,6	4,143126	3,107345	0,625	3,732345	1,03732345
Giu-22	111,9	5,367232	4,025424	0,750	4,775424	1,04775424
Lug-22	112,3	5,743879	4,307910	0,875	5,182910	1,05182910
Ago-22	113,2	6,591337	4,943503	1,000	5,943503	1,05943503

Set-22	113,5	6,873823	5,155367	1,125	6,280367	1,06280367
Ott-22	117,2	10,357815	7,768362	1,250	9,018362	1,09018362
Nov-22	117,9	11,016949	8,262712	1,375	9,637712	1,09637712
Dic-22	118,2	11,299435	8,474576	1,500	9,974576	1,09974576
Gen-23	118,3	0,084602	0,063452	0,125	0,188452	1,00188452
Feb-23	118,5	0,253807	0,190355	0,250	0,440355	1,00440355

SCADENZARIO

APRILE 2023

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
03 LUNEDÌ				
Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017

11 MARTEDÌ				
Contributi dirigenti terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod FN-001 tramite Bnl FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo mod C/01 tramite Bnl PREVIR a mezzo mod FN-001 tramite Bnl	CCNL 2.7.2016
Contributi colf	Datori di lavoro domestico	Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente	INPS in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari	Art. 8 DPR 1204/1971 Inps circ. 13/2023

14 MARTEDÌ (15 giorno non bancabile)				
Prepensionamento	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 2873/2020

16 DOMENICA (slitta a lunedì 17)				
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: <ul style="list-style-type: none"> ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente; contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro per il periodo 	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: <ul style="list-style-type: none"> modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: <ul style="list-style-type: none"> Istituto di credito convenzionato a mezzo 	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)

		<p>di paga scaduto il mese precedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni coordinate, a progetto e associazione in partecipazione pagate nel mese precedente; • contributo mensile pescatori; • contributi sui compensi pagati nel mese di marzo 2023, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali • contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; • addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; • liquidazione periodica IVA. 	<p>delega irrevocabile oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uffici postali abilitati • concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati. 	
Contributi INPGI	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive o aziende di altri settori con giornalisti alle dipendenze	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009

20 GIOVEDÌ

Contributi Previdai	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulla retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previdai, nel trimestre precedente	Previdai mediante c/c bancario e denuncia in via telematica	Accordo collettivo 24.11.2004 Accordo collettivo 25.11.2009 – Circ. Previdai circ. 32/2010 Previdai news 1.4.2020
Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati, compreso l'attivazione o la proroga del lavoro agile	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente, compreso l'attivazione o la proroga del lavoro agile	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

24 LUNEDÌ

	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020
--	---	--	---	---

25 MARTEDÌ festivo (slitta a mercoledì 26 aprile)

Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA Tramite sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Sito web Enpaia
-------------------	---------------------------	---	---	--

30 DOMENICA (slitta a martedì 2 maggio)

Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	(la scadenza del 30/4/2023, giorno festivo, slitta al 2/5/2023) Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	(la scadenza del 30/4/2023, giorno festivo, slitta al 2/5/2023) Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 art. 40 Legge 214/2011
Contratto agenzia	Imprese preponenti	(la scadenza del 30/4/2023, giorno festivo, slitta al 2/5/2023) Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente	agli agenti e rappresentanti mediante dichiarazione da parte del preponente	Accordi economici collettivi
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	(la scadenza del 30/4/2023, giorno festivo, slitta al 2/5/2023) Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente, non rientranti nella causale per l'emergenza Covid 19	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016

30 DOMENICA (slitta a martedì 2 maggio)

Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	(la scadenza del 30/4/2023, giorno festivo, slitta al 2/5/2023) Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di febbraio 2023	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Definizione agevolata	Generalità contribuenti	(la scadenza del 30/4/2023, giorno festivo, slitta al 2/5/2023) Presentazione della domanda di adesione alla rottamazione delle cartelle contenenti carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022	Agente della riscossione	Art. 1 c. 235 L. 197/2022

MAGGIO 2023

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
02 LUNEDÌ				
Lavori usuranti	Lavoratori addetti ai lavori usuranti che maturano i requisiti ridotti nel 2024	Presentazione della domanda di accesso ai benefici previdenziali per avere svolto lavori usuranti.	INPS o altro Ente previdenziale di iscrizione	D.Lgs. 67/2011 - DM 20.9.2011 Art. 1 L. 232/2016
03 MARTEDÌ				
Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
16 MARTEDÌ				
Prepensionamento anziani	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista del trattamento provvisorio da erogare nel mese successivo ai lavoratori a cui manchino meno di 7 anni per la pensione	all'Inps dopo avere concordato coi sindacati l'esodo anticipato	Art. 4 L. 92/2012 - INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 2873/2020
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	<p>Versamento unificato relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni coordinate e associazione in partecipazione pagate nel mese precedente; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; - contributi dovuti all'INPS da artigiani e commercianti 	<p>Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel <p>Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. <p>Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.</p>	<p>D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001</p> <p>- art. 37, c. 49 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007</p>

		(contributo sul minimale 1° trimestre 2023); - contributo mensile pescatori autonomi - contributi sui compensi pagati nel mese di aprile 2023, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - seconda rata del versamento del premio INAIL per autoliquidazione 2023; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA		
Contributi Inpgi	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive o aziende di altri settori con giornalisti alle dipendenze	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009

20 SABATO

Contributi Enasarco	Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia	Versamento dei contributi previdenziali per il primo trimestre 2023, relativi agli agenti e rappresentanti e della relativa distinta.	Enasarco Tramite: PagoPA : pagamento standard e automatico proposto dal sistema; Addebito su c/c bancario della ditta mandante (Mandato Sepa).	Art. 2, L. n. 12/73 D.M. 24.2.1984 Enasarco regolamento 2013
---------------------	---	---	--	---

22 LUNEDÌ

Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto	al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183

		individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente		
Comunicazione piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale, dal 14 al 30 aprile 2022	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Decreto 23.2.2022

23 MARTEDÌ

	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
--	---	--	---	---

25 GIOVEDÌ

Contributi agricoli	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente e pagamento dei contributi del mese	ENPAIA Tramite sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Sito web Enpaia
---------------------	---------------------------	---	---	--

31 MERCOLEDÌ

Contributi Fasi	Aziende industriali	Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 2° trimestre 2023	FASI - mediante bollettino bancario; - mediante domiciliazione bancaria - bonifico con cod. autorizzazione	Accordo 24.11.2004 FASI circolare gennaio 2023
Differimento ferie	Generalità dei datori di lavoro	Presentazione della domanda di differimento degli adempimenti contributivi in caso di chiusura per ferie collettive	INPS - Comitato provinciale	D.M. 24.2.1984

31 MERCOLEDÌ

Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 art. 40 legge 214/2011
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente, non rientranti nella causale per l'emergenza Covid 19	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di marzo 2023	INPS in via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Licenziamento illegittimo: quando spetta il risarcimento del danno

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38183 del 30 dicembre 2023, in riferimento all'indennità risarcitoria ex art. 18 della L. 300/1970, ha deciso che il risarcimento del danno, stabilito dal citato art. 18 nella misura minima di 5 mensilità, è dovuto per il solo fatto dell'intimazione di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dalla necessità di un intervento reintegratorio, e, pertanto, anche quando il rapporto di lavoro non abbia avuto un'effettiva interruzione.

In particolare, è stato affermato che, riconosciuto illegittimo il licenziamento, va condannato il datore di lavoro a pagare il risarcimento in questione, pur nelle ipotesi in cui egli abbia scelto di non eseguire il licenziamento medesimo e di rinnovarlo per altra causale (Cfr. Cass. n. 28703/2011).

Il licenziamento – conclude la Suprema Corte – è un negozio unilaterale recettizio, perfezionato nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore. quindi, anche se l'effetto risolutivo è differito a data successiva, è comunque dovuta la condanna al pagamento del risarcimento dei danni in favore del lavoratore.

Dirigenti terziario: aumentano i contributi per il Fondo di previdenza

Il Fondo Mario Negri, con la circolare n. 1 del mese di marzo 2023, ha ricordato che a seguito della sottoscrizione da parte di Confcommercio e Manageritalia dell'accordo che ha modificato la contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per il personale dirigenziale, l'aliquota del contributo integrativo dal 1° gennaio 2022 risulta pari al 2,35%.

Invece dal 1° gennaio 2023, la citata aliquota passa al 2,39%.

La retribuzione convenzionale utile per il calcolo del contributo ordinario, invece, resta invariata in 59.224,54 euro.

I conguagli dovuti a titolo di contributo integrativo, anche per l'eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso cadente nel biennio 2022-2023, saranno inclusi nel modulo di versamento in scadenza il 28 aprile p.v., reperibile anche sul sito internet del Fondo Mario Negri, nell'area riservata all'azienda.

In G.U. il nuovo decreto su energia, salute e fisco

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 76 del 30.3.2023, il D.L. n. 34/2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Si segnalano le seguenti disposizioni di interesse:

- Fino al 31.12.2025 viene consentito l'esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero;
- Con riferimento all'adesione agevolata e alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, si prevede che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023.
- Sono modificati, in senso più favorevole, i termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciali.
- Sono modificati i termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
- Si introduce una interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.
- Sono modificate le disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria. Vengono inoltre previste cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

Per il 2023 riduzione INAIL al 15,17%

L'INAIL, con la circolare n. 12 del 30 marzo 2023, ha fornito le istruzioni necessarie per l'applicazione della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

La riduzione è stata fissata, per il 2023, nella misura del 15,17% (decreto Lavoro/Economia del 20 settembre 2022).

A beneficiare della misura, dal 2023, sono rimasti solo i premi speciali unitari per gli alunni e gli studenti, i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e, infine, i contributi assicurativi della gestione agricoltura. Si tratta, di fatto, degli ultimi premi e contributi INAIL per i quali deve ancora essere operata la revisione tariffaria.

Anche quest'anno l'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale. Le modalità applicative sono differenziate a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio o meno.

Se l'attività è iniziata prima del 3 gennaio 2021, si devono confrontare l'indice di gravità medio (IGM) e quello di gravità aziendale (IGA). Gli IGM da utilizzare sono quelli fissati per il triennio 2023-2025, aggiornati dalla delibera INAIL n. 176/2022, allegata alla circolare.

Per le attività con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2021, deve essere trasmessa specifica istanza con cui si attesta il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda deve essere trasmessa entro la data di scadenza del primo biennio di attività, con modalità differenziate per tipologia di polizza.

Sciolto il Fondo Dirigenti PMI

L'INPS, con il messaggio 28 marzo 2023 n.1194, facendo seguito alla decisione dell'8 febbraio 2023, con la quale l'Assemblea straordinaria del Fondo Dirigenti PMI ha deliberato lo scioglimento del Fondo stesso e la messa in liquidazione dell'Ente, ha evidenziato che a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, i datori di lavoro non potranno più destinare al citato fondo per la formazione il contributo integrativo pari allo 0,30% dell'imponibile contributivo.

Lo stesso Istituto previdenziale ha anche ricordato che l'adesione ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, a cui è destinato il contributo integrativo,

è facoltativa, ma per i datori di lavoro che non vi aderiscono rimane fermo l'obbligo di versarlo all'INPS.

Poiché gli effetti dell'eventuale adesione del datore di lavoro a un nuovo fondo decorrono dal periodo di paga nel quale verrà indicato il fondo interprofessionale scelto, sino al mese precedente a quello in cui viene comunicata l'eventuale adesione, il datore di lavoro è considerato come non aderente ad alcun fondo interprofessionale.

Il Messaggio ricorda che i datori di lavoro possono aderire a un solo fondo interprofessionale per la formazione continua e che l'adesione a un secondo fondo è possibile solo per la formazione dei propri dirigenti, scegliendo tra i fondi costituiti a tale scopo, così come previsto dall'art. 118, comma 1, della legge n. 388/2000.

Dato che il Fondo Dirigenti PMI è stato sciolto, i datori di lavoro che vi avevano aderito dovranno comunicare la revoca al suddetto fondo utilizzando, nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023, il codice già in uso "REDI", senza valorizzare i rimanenti campi.

Contestualmente, i soggetti interessati potranno indicare l'eventuale nuovo fondo al quale avranno deciso di aderire.

L'INPS evidenzia, infine, che provvederà d'ufficio a eliminare, con decorrenza dal mese di competenza di marzo 2023, tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non siano state espressamente revocate dai datori di lavoro.

APPROFONDIMENTI

Maggiori tutele per i lavoratori nel nuovo Codice degli appalti

Nel Decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato dal Consiglio dei ministri n. 26 del 28 marzo 2023, merita di essere evidenziato l'art. 11, poiché prevede numerose tutele per i lavoratori impiegati negli appalti.

Nel dettaglio si prevede che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture che formano oggetto degli appalti pubblici e concessioni si applichi il CCNL e quello territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Quindi nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione.

A dire il vero le aziende possono indicare nella propria offerta un contratto collettivo diverso da quello indicato nel bando purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello segnalato dall'appaltatore.

Nei predetti casi, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'azienda si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.

Se i lavori vengono subappaltati, l'appaltante assicura che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite anche ai lavoratori delle aziende subappaltatrici.

Infine, la norma dispone che se viene accertata l'irregolarità contributiva, come risultante dal DURC, relativa ai lavoratori impiegati nell'appalto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso il provvedimento prevede che sull'importo netto progressivo delle prestazioni venga operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Le ritenute effettuate vengono liberate solo in occasione della liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale occupato nell'appalto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni.

Se l'azienda non contesta formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine predetto, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Milleproroghe 2023: tutte le novità in sintesi

L'INPS ha pubblicato, sul proprio sito internet, un documento con il quale intende sistemizzare le informazioni relative alla propria attività in virtù del D.L. 198/2022 (Milleproroghe).

Il Focus è anche uno strumento utile al fine di riepilogare le principali novità che il decreto-legge ha apportato in materia di lavoro e previdenza sociale e che, di seguito, si riportano:

- Si è stabilito, innanzitutto, di differire l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 sulle tutele lavoristiche e previdenziali per gli sportivi. La deadline, precedentemente individuata al 1° gennaio 2023, è stata così spostata al 1° luglio di quest'anno. Tale proroga non impatta però sulle tematiche di genere e parità: sono infatti esclusi i provvedimenti relativi al Fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili e le misure attinenti la Promozione della parità di genere e le Pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, che si applicano già dal 1° gennaio 2022
- È stata altresì prorogata, fino al 30 giugno 2025, la normativa in materia di missioni a tempo determinato dei lavoratori in somministrazione che consente tali missioni anche per periodi superiori a 24 mesi (art. 9, c. 4-bis): il Legislatore ha voluto, quindi, rinviare la norma transitoria che disciplina la durata complessiva di queste prestazioni presso un soggetto utilizzatore. La norma prorogata prevede che

l'utilizzatore possa inviare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dall'Agenzia di somministrazione, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

- In tema di possibili assunzioni di immigrati regolari, per l'anno 2023, la verifica dei requisiti per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario, è stata affidata in via esclusiva a professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, e alle organizzazioni sindacali datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato (art. 9, c. 2);
- È stato riconosciuto fino al 30 giugno 2023, l'accesso allo smart working ai lavoratori del settore privato con figli minori di 14 anni¹ (art. 9, c. 5-ter);
- Si stabilisce il differimento al 1° luglio 2023, dei termini di adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterale, bilaterali alternativi e dei fondi territoriali di Trento e di Bolzano alle disposizioni legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) con riferimento alla platea dei datori di lavoro rientranti nella disciplina dei Fondi e alla durata e alla misura dell'Assegno di integrazione salariale (art. 9, c. 3).

Viene introdotta, altresì, una sanatoria per le domande relative alla prestazione integrativa del trattamento di CIGS assicurata dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo. Si fa riferimento, in tal senso, alle sole domande presentate tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2022, anche se pervenute successivamente al termine di decadenza previsto. Inoltre, la prestazione integrativa può essere erogata ai lavoratori oltre che con il sistema del pagamento diretto da parte dell'INPS, anche tramite anticipo da parte dell'azienda che, quindi, potrà richiedere il rimborso delle somme corrisposte ovvero recuperare i relativi importi secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte (art. 9, c. 5).

Retribuzioni convenzionali 2023 anche per i premi assicurativi

L'INAIL, con la circolare 30 marzo 2023 n. 13, facendo seguito al Decreto interministeriale (Lavoro – Economia) del 28 febbraio 2023 con il quale sono state determinate le retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori operanti all'estero, ha ricordato che le stesse, essendo riferite ai titolari di rapporto di lavoro subordinato, non trovano applicazione per altre tipologie contrattuali, come le collaborazioni coordinate e continuative.

Quindi se queste ultime sono rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il committente dovrà versare i contributi calcolandoli sui compensi effettivamente corrisposti nel limite del minimale e del massimale previsto per il pagamento delle rendite INAIL.

Come sopra detto le retribuzioni convenzionali trovano applicazione solo nel caso in cui il dipendente presta l'attività lavorativa all'estero in Paesi in cui non vi sono accordi di sicurezza sociale stipulati con l'Italia, pertanto le stesse non dovranno essere utilizzate se il lavoratore viene occupato in uno dei Paesi membri dell'UE (nei quali dal 1° maggio 2010 sono in vigore il Reg. CE 883/2004 e il Reg. CE 987/2009 e ss.mm.) oppure in uno degli Stati ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera).

In merito agli Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale, l'INAIL ricorda che il nuovo Accordo con il Canada entrato in vigore il 1° ottobre 2017 non prevede l'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a esclusione della provincia del Québec con cui rimane al momento in vigore l'Accordo del 1977 e che la convenzione italo – jugoslava resta in vigore, dopo le rispettive dichiarazioni di indipendenza, con i seguenti Stati: Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo.

La circolare ricorda inoltre che il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE dal 31 gennaio 2020. L'accordo di recesso, ratificato dall'UE e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 29 gennaio 2020 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, ha permesso di gestire l'uscita dal Regno Unito regolamentando alcuni temi di fondamentale importanza (la liquidazione finanziaria degli obblighi esistenti da parte del Regno Unito; i diritti dei cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito residenti nell'UE; i confini tra Irlanda e Irlanda del Nord). L'accordo ha previsto un periodo transitorio, terminato il 31 dicembre 2020, che ha consentito un adeguamento graduale alla nuova situazione. Il 24 dicembre 2020 è stato concluso tra l'Unione europea, l'Euratom e il Regno Unito un nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione, entrato

provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2021, che ha fissato le condizioni delle future relazioni tra gli Stati/Organismi firmatari, ad eccezione delle materie riguardanti la politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa. L'accordo di recesso rimane in vigore, disciplinando anche per il futuro le situazioni giuridiche connesse alla precedente partecipazione del Regno Unito all'UE.

Non va dimenticato che le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal predetto decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

Infine, l'INAIL ribadisce che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell'ambito della qualifica stessa, di cui alle tabelle allegate al Decreto interministeriale 28 febbraio 2023 e che retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento economico mensile, ossia quello previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell'indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.

Le novità del modello 770/2023

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 27 gennaio 2023, ha approvato il modello 770/2023 e relative istruzioni, che i sostituti d'imposta devono utilizzare per comunicare le ritenute operate nel periodo d'imposta 2022, i relativi versamenti, i crediti maturati e le compensazioni.

Con successivo provvedimento del 16 febbraio, ha diffuso le specifiche tecniche per la trasmissione.

Il modello è composto, come di consueto, dal frontespizio e da 16 quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX, E SY). Gli importi da indicare devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

L'adempimento

Il modello 770/2023 dovrà essere trasmesso all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 31 ottobre 2023 e completerà la dichiarazione del sostituto d'imposta, iniziata con la trasmissione delle certificazioni uniche. Anche quest'anno, i sostituti d'imposta hanno la facoltà di suddividere il Mod. 770 (massimo 3 invii) inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:

- Redditi di lavoro dipendente e assimilati (flusso principale);
- Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (flusso principale);
- Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY (flusso principale);
- Locazioni brevi inserite all'interno della CU di cui articolo 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (deve essere allegato al flusso autonomi, se presente);
- Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza (va unito a uno dei flussi principali).

Tale facoltà è riconosciuta sempreché il sostituto d'imposta abbia trasmesso, entro il 16 marzo 2023 (ovvero il 31 ottobre 2023), sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili.

Le novità rispetto alla dichiarazione 2022

- Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), rientrano tra i soggetti obbligati anche i "curatori della liquidazione giudiziale". In caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, in quanto sottoposto a liquidazione giudiziale, e senza prosecuzione

dell'attività, la dichiarazione deve essere presentata dal curatore della liquidazione giudiziale.

- Quadro SO - comunicazioni e segnalazioni: inserita la “zione III – dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR)”.
- Quadro DI – dichiarazione integrativa per l'individuazione del credito da riportare nella colonna 2 è stato inserito il nuovo codice “Q” riferibile al “Credito trattamento integrativo” il cui importo è da riportare nel quadro SX, sezione SX49 col. 7, e quindi utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2023 con codice tributo 1701 ovvero 170E”.
- Quadro ST - ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive per la compilazione del punto 10 “note” è stato eliminato il codice “Q” che era riferito “alla ripresa dei versamenti legati agli eventi sismici 2009” e sono stati istituiti tre nuovi codici (numerici), in particolare:
 1. Se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati). I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 17 ottobre 2022 (articolo 1, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25) (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);
 2. Se il versamento si riferisce ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana, ai sensi del comma 6-quater dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022). I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);
 3. Se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. I versamenti sospesi sono effettuati in

un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022 ai sensi dell'articolo 22bis, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).

Viene anche riformulata come segue "l'attenzione" relativa alla presenza dei codici "Covid-19": "In presenza dei codici Covid 19 da 1 a 15 nel campo 15 (nota - sospensione), nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 - importo versato (indicando le rate versate nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 - note (nelle sole ipotesi di note "F», »L», «S») 11 - codice tributo, 13 - codice regione (Sezione II Addizionali regionali) e 16 - importo sospeso". Sono conseguentemente riformulati anche gli esempi di compilazione.

Le istruzioni istituiscono anche il nuovo codice nota "16" per il punto 15 (nota - sospensione) da utilizzare da parte del sostituto di imposta che alla data del 26 novembre 2022 aveva la residenza, ovvero la sede legale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, e ha operato le ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/73 e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche relative al mese di novembre e dicembre 2022 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2022, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 26 novembre al 2022 al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1 del DL 3 dicembre 2022 n. 186. Per detti versamenti è stata disposta la riscossione, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).

Ne consegue che i sostituti interessati devono compilare i campi 1- periodo di riferimento, 2 - ritenute operate, 7 - importo versato (indicando i versamenti effettuati nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note "F», «K», «L», «S»), 11 - codice tributo, 13 (regione Campania) e 16 - importo sospeso (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice 16).

- Quadro SV - trattenute di addizionali comunali all'IRPEF: per la compilazione del punto 10 "note", anche per tale quadro, è stato eliminato il codice "Q" riferito "alla ripresa dei versamenti eventi sismici 2009" e sono stati istituiti tre nuovi codici (numerici: 1, 2 e 3) con la stessa finalità indicata nel quadro ST. Inoltre, è riformulata "l'attenzione" relativa alla presenza dei codici "covid-19" e anche gli esempi di compilazione. Le istruzioni istituiscono anche per il quadro in argomento il nuovo codice nota "16" per il punto 15 (nota - sospensione) per la sospensione prevista in relazione all'alluvione che ha colpito i territori dell'isola di Ischia. I sostituti che

nel corso del 2022 hanno usufruito nell'ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 16, devono compilare i campi 1 (periodo di riferimento, 2 – ritenute operate, 7 – importo versato (indicando i versamenti effettuati nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note «F», «K», «L», «S»), 11 – codice tributo e 16 – importo sospeso (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice 16).

- Quadro SX – riepilogo delle compensazioni: si evidenzia che al Rigo SX49 – “trattamento integrativo”, per la compilazione della colonna 7 – credito residuo, quest’anno viene precisato che la somma da riportare in detto campo è comprensiva dell’eventuale importo dichiarato nel quadro DI con la nota Q (vedere novità quadro DI).

Varata la riforma del Codice dei contratti pubblici

Il Consiglio dei ministri n. 26 del 28 marzo 2023 ha approvato con modifiche, in esame definitivo, un decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.

Ha inoltre approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Per quanto riguarda in particolare gli adempimenti fiscali:

- Si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.
- Si prevede di estendere la conciliazione agevolata introdotta con la legge di bilancio 2023 alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base alle disposizioni della legge di bilancio su riduzione delle sanzioni e

pagamento rateale. Si specifica che la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si applica anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

- Si disciplina la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l'assenza della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell'ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.
- Si modificano i termini previsti dalla legge di bilancio per l'accesso ad alcune delle misure definitorie previste; in particolare: viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale; vengono modificati i termini per l'accesso al cosiddetto "ravvedimento speciale"; sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.
- Si modificano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
- Si introduce una interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.
- Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

- Si integra la dotazione del fondo destinato alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2023, di 44 milioni di euro.
- Si istituisce il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore dei lavoratori - nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi - di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato (lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva).

I QUESITI DEL MESE

QUESITO

I diritti dell'azienda in presenza di un apprendista: un apprendista in forza con un contratto di durata complessiva di 36 mesi e confermato 8 mesi prima della sua scadenza, da diritto all'azienda ugualmente ai 12 mesi della L. 56/87?
Ed anche ai 12 mesi del bonus giovani under 30?

RISPOSTA

I 12 mesi spettano anche in caso di conferma anticipata dell'apprendista (vedi Min. Lavoro interpello 3883/2005), così come il bonus giovani.

QUESITO

In caso di un part-time, l'agevolazione giovani deve essere riproporzionata sia per gli under 30 che per gli under 36 o si applica l'agevolazione totale senza riproporzionamento nel limite del tetto massimo mensile?

RISPOSTA

È necessario il riproporzionamento.

NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA

Progetto P.N.R.R. N° 48 - Piattaforma di comunicazione e condivisione per aziende e intermediari – Modalità di abilitazione per datori di lavoro di dipendenti pubblici e intermediari delegati.

Circolare n. 34 del 31/03/2023

SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di abilitazione dei datori di lavoro di dipendenti pubblici e intermediari delegati, propedeutiche all'accesso alle funzioni del Cassetto previdenziale del contribuente e alle funzioni di Comunicazione bidirezionale e Agenda appuntamenti.

1. Premessa

Il Cassetto previdenziale del contribuente è la piattaforma tramite la quale, i datori di lavoro e i loro intermediari, possono verificare le principali informazioni sulla posizione contributiva aziendale tramite un unico canale di accesso.

All'interno del Cassetto previdenziale del contribuente è possibile eseguire una effettiva "navigazione" per la ricerca dei dati utili, la ricerca in successione di singoli elementi di interesse, nonché la stampa dell'intero fascicolo aziendale (con la raccolta di tutte le caratteristiche aziendali rinvenibili nei vari archivi disponibili dell'Istituto).

L'accesso a tale strumento è disponibile per i soli datori di lavoro del settore privato con dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali, con esclusione dei datori di lavoro di dipendenti pubblici, nonché ai soggetti delegati a operare per conto delle Amministrazioni o Enti pubblici.

Tanto premesso, nell'ambito del percorso di trasformazione digitale intrapreso dall'Istituto con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con la presente circolare si comunica l'integrazione nel Cassetto previdenziale del contribuente di un'apposita sezione relativa ai servizi per le posizioni contributive dei datori di lavoro di dipendenti pubblici.

A tale fine, uniformando il sistema di richiesta delle abilitazioni alle procedure della Gestione dei dipendenti pubblici da parte degli operatori degli Enti pubblici a quello della

Gestione privata, viene individuata una nuova modalità di abilitazione per i servizi facenti capo a “Denunce contributive e versamenti”.

Il Cassetto previdenziale del contribuente e i servizi disponibili nel suo interno sono stati, inoltre, integrati con il “Sistema di Instant Feedback”, realizzato nell’ambito dei progetti di innovazione PNRR dell’INPS, al fine di recepire il giudizio degli utenti sui servizi digitali dell’Istituto.

2. Nuovi criteri operativi di profilazione e delega

Con la circolare n. 71 del 29 aprile 2016 le procedure di accesso ai servizi della Gestione dipendenti pubblici (GDP) sono state omogeneizzate a quelle già in uso per le altre procedure INPS, prevedendo l’accesso a tali servizi solo a seguito di rilascio del PIN dispositivo all’operatore dell’Ente (Datore di lavoro e/o dipendenti Amministrazione/Ente) con lo specifico profilo di “Amministrazioni e Enti pubblici – Servizi GDP”.

Attualmente gli utenti possono accedere ai servizi offerti dall’INPS utilizzando una delle seguenti identità digitali:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di secondo livello;
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Con il messaggio n. 3357 del 17 settembre 2019 è stata estesa la possibilità di chiedere le abilitazioni ai servizi indicati sul modello “RA012”, anche a soggetti aventi qualità di intermediari abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e, precisamente, a consulenti del lavoro, commercialisti ed esperti contabili e avvocati.

Dalla data di pubblicazione della presente circolare viene individuata una nuova modalità di abilitazione, come di seguito descritta, per i servizi indicati sul modello “RA012” facenti capo a “Denunce contributive e versamenti” e più specificatamente per:

- Visualizzazione versamenti Ente;
- Visualizzazione note di debito Ente;
- Visualizzazione piani di ammortamento Ente;
- Compilazione manuale DMA – UNIEMENS ListaPosPa;
- Visualizzazione DMA - UNIEMENS ListaPosPa.

La compilazione del modello “RA012” e le relative indicazioni per l’abilitazione ai servizi telematici restano operative in riferimento ai servizi Note di debito Ente (Benefici in sede

di pensione e in sede di TFS), Contribuzione figurativa e Prestiti, riscossione crediti, gestione TFR/TFS.

a) Datori di lavoro e dipendenti

La gestione delle abilitazioni prevede che i datori di lavoro (rappresentanti legali delle Amministrazioni ed Enti) e i dipendenti delegati siano dotati del profilo "Azienda/Operatore servizi azienda".

I datori di lavoro (rappresentanti legali delle Amministrazioni ed Enti) e i dipendenti delegati che alla data di pubblicazione della presente circolare risultino già abilitati ai servizi Gestione dipendenti pubblici citati non dovranno ripetere le operazioni di accreditamento.

I datori di lavoro (persone fisiche o rappresentanti legali delle società) non ancora titolari di un profilo dovranno presentare alla Struttura INPS territorialmente competente, l'apposito modello "SC65" reperibile nel sito istituzionale.

Il modello è stato modificato e prevede la possibilità di essere abilitati a:

- Gestione contributiva dipendenti privati;
- Gestione contributiva dipendenti pubblici;
- Malattia:
 - Consultazione attestati;
 - Richiesta visita medica di controllo.

Qualora i datori di lavoro intendano delegare uno o più lavoratori dipendenti non ancora provvisti di abilitazione alla gestione degli adempimenti nei confronti dell'Istituto, devono utilizzare l'applicazione "Gestione Deleghe", disponibile tra i "Servizi per aziende e consulenti" per l'attribuzione delle deleghe a operare.

Il dipendente delegato potrà richiedere il rilascio del profilo "Azienda/Operatore servizi azienda" alla Struttura dell'Istituto territorialmente competente, compilando l'apposito modulo "SC62" reperibile nel sito istituzionale.

Il modello è stato modificato e prevede la possibilità di essere abilitati a:

- Gestione contributiva dipendenti privati;
- Gestione contributiva dipendenti pubblici;
- Malattia:
 - Consultazione attestati;
 - Richiesta visita medica di controllo.

Il datore di lavoro di dipendente pubblico potrà abilitare a svolgere gli adempimenti anche un dipendente di altra Amministrazione, in comando o per effetto di specifiche convenzioni tra le Amministrazioni stesse.

b) Intermediati abilitati

Gli intermediari, consulenti del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 12/1979, sono abilitati a operare sui servizi dell'Istituto mediante identificazione personale, sulla base di scambi di informazioni con gli Albi di riferimento e attraverso convenzioni già vigenti. Gli intermediari, individuati secondo le predette modalità, potranno operare in nome e per conto dei datori di lavoro solo sulla base di apposita delega resa per iscritto dal delegante, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

A tale scopo l'intermediario autorizzato accede – mediante credenziali SPID almeno di secondo livello o CNS o CIE – all'applicazione “Gestione Deleghe”, disponibile sul sito internet dell'Istituto, nell'ambito dei Servizi per aziende e consulenti.

Tramite l'applicazione, l'intermediario compila il modulo di rilascio della delega con i dati propri e del delegante. Una volta terminata la compilazione, l'intermediario procede con la stampa della delega perché possa essere sottoscritta dal delegante.

All'atto dell'inserimento della delega il sistema provvede a inviare una comunicazione alla casella di posta certificata all'Amministrazione/Ente con oggetto: “Comunicazione inserimento richiesta nuova delega per la posizione XXXXXXXXXXXX”, che contiene l'informazione che negli archivi dell'Istituto è stato rilevato l'inserimento di una richiesta di delega a operare per la posizione contributiva oltre a un codice OTP (One time Password) da comunicare, per l'attivazione, all'intermediario richiedente delega.

L'intermediario potrà attivare la delega, inserendo il suddetto codice OTP e dichiarando, sotto la propria responsabilità, l'avvenuta sottoscrizione da parte del delegante. L'intermediario si impegna a custodire presso di sé la delega – unitamente a una

fotocopia di un valido documento di identità del delegante – per tutto il periodo di durata della stessa, nonché nei cinque anni successivi, e a esibirla all'Istituto su richiesta.

Qualora gli intermediari intendano delegare uno o più dei propri lavoratori dipendenti alla gestione degli adempimenti nei confronti dell'Istituto, dovranno utilizzare l'apposita applicazione per l'attribuzione delle sub-abilitazioni a operare. Tali sub-abilitazioni potranno essere effettuate unicamente nei confronti dei dipendenti dell'intermediario che dovranno essere profilati presentando il modello "SC62" reperibile sul sito istituzionale.

Gli intermediari, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 12/1979, che alla data di pubblicazione della presente circolare risultino già abilitati ai servizi della Gestione dipendenti pubblici citati non dovranno ripetere le operazioni di accreditamento.

I dipendenti subdelegati, già titolari o meno di abilitazione come Azienda/Operatore ai "Servizi per aziende e consulenti", per potere operare sulle posizioni della Gestione dipendenti pubblici devono presentare il modulo "SC62", chiedendo l'abilitazione ai servizi "Gestione contributiva dipendenti pubblici".

2.1 Periodo transitorio

Tutti i moduli sono disponibili nell'area "Moduli" del sito internet www.inps.it.

Per consentire ai datori di lavoro di dipendenti pubblici, ai dipendenti delegati di verificare la corretta profilazione e agli intermediari di acquisire le deleghe con le modalità suindicate, nel periodo transitorio, intercorrente dalla data di pubblicazione della presente circolare fino al 15 luglio 2023, l'accesso ai servizi della Gestione dipendenti pubblici facenti capo a "Denunce contributive e versamenti" sarà consentito sia attraverso il servizio "Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende" sia mediante il nuovo Cassetto previdenziale del contribuente, accedendo al sito internet dell'Istituto www.inps.it seguendo il percorso "Home"

> "Pensione e Previdenza" > "Versamento Contributi".

Dal 16 luglio 2023 sarà possibile accedere ai suddetti servizi solo attraverso il nuovo Cassetto previdenziale del contribuente.

3. Nuovo Cassetto previdenziale del contribuente. Sezione Servizi Gestione dipendenti pubblici

La modifica delle modalità di abilitazione sopra descritte è propedeutica a consentire l'accesso ai soggetti abilitati a tutte le funzioni del nuovo Cassetto previdenziale del contribuente.

Il nuovo Cassetto previdenziale del contribuente integra e rende disponibili i servizi utili a offrire anche ai datori di lavoro di dipendenti pubblici e ai loro intermediari delegati una visione d'insieme della situazione della posizione contributiva, consentendo la verifica delle principali caratteristiche e informazioni tramite un unico canale di accesso.

È possibile, quindi, eseguire una "navigazione" nella ricerca delle informazioni utili effettuando tanto la ricerca in successione di singoli elementi di interesse, quanto la stampa dell'intero fascicolo aziendale, raccogliendo così tutte le caratteristiche dell'Amministrazione/Ente rinvenibili nei vari archivi disponibili.

I servizi della Gestione dipendenti pubblici disponibili per la sola consultazione sono:

- Versamenti – F24 e Banca d'Italia; Note di Rettifica;
- Piani di Ammortamento – benefici pensione e TFS; DMA – denunce trasmesse e errori;
- Note di Debito – sistemazioni contributive e regolarizzazioni contributive; Note di Debito ECA – gestione contributiva.

I servizi della Gestione dipendenti pubblici disponibili per la gestione sono:

- Note di Debito – regolarizzazioni contributive (contestazione);
- Note di Debito ECA – gestione contributiva (calcolo sanzioni);
- Invio tracciati previsti da Circolare 38/2000 INPDAP; Compilazione Manuale DMA (ListaPosPA).

Il manuale utente del Cassetto previdenziale del contribuente è reperibile tramite l'apposito collegamento all'HELP disponibile in alto a destra nella sezione "Supporto e Personalizzazione".

Dopo avere effettuato l'accesso all'applicazione è sufficiente selezionare "Ricerca" per poter selezionare l'Ente d'interesse tra quelli in delega e cliccare su "Posizione contributiva" (non su "Cod. Fiscale Soggetto" o altro campo della riga).

A selezione effettuata, si attiverà automaticamente il menu a sinistra tramite il quale si potranno consultare i servizi.

Per un corretto funzionamento è necessario attivare i popup nel browser utilizzato.

3.1 Comunicazione bidirezionale 2.0 e Agenda appuntamenti

L'INPS ha da tempo avviato un radicale processo di trasformazione nella gestione delle proprie attività, promuovendo la disponibilità dei suoi servizi attraverso canali diversi, l'erogazione di una più efficace assistenza e consulenza specialistica, la semplificazione e automazione dei processi di back-office, al fine di migliorare complessivamente la qualità dei servizi offerti.

Ruolo determinante è svolto dall'innovazione tecnologica e, in tale contesto, dalla realizzazione della funzionalità di Comunicazione bidirezionale con le aziende agricole e non, e ora anche con le Amministrazioni e gli Enti titolari di posizioni per i dipendenti iscritti alle Casse della Gestione pubblica, con l'obiettivo di implementare la gamma delle modalità di comunicazione strutturata tra l'utente e l'Istituto, aumentando così l'efficacia comunicativa e diminuendo, nel contempo, i tempi di risposta e l'impiego di risorse.

Le richieste o le comunicazioni inviate tramite tale funzionalità si traducono automaticamente in quesiti di back-office, che pervengono alle Strutture territorialmente competenti dell'Istituto e ne consentono la gestione secondo logiche e processi già consolidati; viene garantita, inoltre, la storicizzazione delle comunicazioni da e verso le aziende/Amministrazioni/intermediari e la loro accessibilità all'utente dal nuovo Cassetto Previdenziale del contribuente.

La funzionalità integrata nel citato Cassetto di Comunicazione bidirezionale sotto la voce "Contatti", denominata "Com. Bidirezionale", consente di:

- inviare alla sede di competenza una richiesta o comunicazione specifica, relativa ad un ben definito ambito tra quelli presenti nel Cassetto Previdenziale (Uniemens, Versamenti, regolarità contributiva, certificazioni, ecc.). L'utente dispone, a tale proposito, di link di sottolivello associati agli ambiti menzionati; in questo caso la richiesta riporta in oggetto l'indicazione del contesto e comporta l'apertura di un nuovo quesito di back-office direttamente associato all'ambito di comunicazione individuato;
- allegare alla richiesta della documentazione a supporto. La funzionalità consente di caricare fino a un massimo di tre file che vengono allegati al quesito sotto forma di file compresso;

- visualizzare lo stato della propria richiesta (aperta, in carico, chiusa) coerentemente con lo stato del rispettivo quesito di back-office;
- visualizzare eventuali commenti inseriti dagli operatori di sede al momento della modifica dello stato del quesito e l'esito finale;
- ricevere comunicazioni in tempo reale tramite e-mail e SMS della protocollazione e smistamento alla sede di competenza e della successiva chiusura del quesito di back-office;
- accedere allo storico delle proprie richieste, ricercandole tramite opportuni parametri (matricola, oggetto della richiesta, stato della richiesta, data apertura e data ultimo aggiornamento) e visualizzarne il dettaglio.

Gli oggetti individuati per la Comunicazione bidirezionale con le aziende/Amministrazioni/Enti titolari di posizioni per le denunce contributive dei lavoratori iscritti alle Casse della Gestione pubblica sono i seguenti:

CLASSE	OGGETTO
- Uniemens	
	o Note di rettifica
	o Regolarizzazione (documentazione a seguito dicontestazione)
	o Enti inadempienti
	o Uniemens trasmessi
- Denunce individuali	
	o 770
	o Uniemens D0
- Versamenti	
	o Pagamenti
	o Rimborsi/compensazioni
- Durc (Documento unico di regolaritàcontributiva)	
- Gestione del credito	
	o Estratto conto amministrazione (ECA)
	o Note di debito
	o Avvisi di addebito (AVA)
	o Gestione scarti piani di ammortamento
	o Dilazione amministrativa
- Certificazioni	
	o Certificazioni di distacco

Le attività delle Strutture dell'Istituto riguardano la normale lavorazione dei quesiti di back-office e, cioè:

- lavorazione del quesito;
- modifica dello stato di lavorazione del quesito;
- definizione dell'esito finale e inserimento dei relativi commenti.

In riferimento alle singole richieste è stata altresì implementata la funzione "Agenda Appuntamenti", che consente di prenotare un appuntamento anche per le posizioni contributive afferenti alla Gestione dipendenti pubblici.

L'appuntamento è prenotabile in caso di risposta non pervenuta nei tempi soglia individuati dall'Istituto o di risposta con esito "non accolta".

4. Fascicolo Elettronico del contribuente

I servizi saranno resi disponibili a breve anche agli operatori dell'Istituto, preventivamente abilitati dal gestore IDM di Sede, nel Fascicolo Elettronico del Contribuente che rappresenta l'interfaccia del Cassetto previdenziale del contribuente.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)